L'identità sessuale? Non è mai una scelta

Il caso del transessuale che ha ottenuto il riconoscimento del cambiamento di sesso senza essersi sottoposto a operazioni chirurgiche, è certamente complesso, come si ricava leggendo le motivazioni della sentenza. Non è che d'ora in poi basti volere per ottenere quello che si desidera di essere e che quindi il sesso di appartenenza sia in definitiva una scelta. Nel caso specifico vi sono stati trattamenti prolungati per modificare i caratteri sessuali secondari. Vi sono state varie istanze presso la magistratura. La storia della persona transessuale che ottiene il cambiamento di sesso è sempre complessa e sofferta e non può rappresentare un riferimento per situazioni normali. Si tratta di casi limite, fortunatamente molto rari. Ma a prescindere da questa osservazione di ordine generale, si possono cogliere nella sentenza, tra le varie considerazioni, alcune piuttosto ambigue, che sembrano indulgere alla ideologia del genere e sono motivo di preoccupazione. Viene utilizzata frequentemente l'espressione «identità di genere», alla quale si riconosce un profilo rilevante, costitutivo della identità personale. Si riporta la direttiva 2011/95 della Unione Europea che riconosce l'identità di genere come una componente dell'identità personale e il diritto di autodeterminarsi, anche se ciò non può essere inteso «come assoluto ed insuscettibile di condizioni e di limiti al suo esercizio» e, come è stato osservato da Paolo Cavana su questo giornale, l'identità di genere non è comunque recepita in questo ambito nel nostro ordinamento giuridico. Ma, al di là degli aspetti giuridici, il vero problema è il significato della identità di genere in relazione alla identità sessuale nella costruzione della identità della persona. Si tratta di una scelta fatta dalla persona o di una coscienza che la persona acquisisce nella costruzione della sua identità? A ben ragionare la sessualità non si sceglie, ma se ne prende coscienza nel corso dell'età evolutiva. E la sessualità caratterizza la personalità, intesa come unità biopsichica. Ognuno è chiamato a prendere coscienza della propria identità sessuale e dei diversi significati e ruoli che comporta nella società. Vi sono specificità diverse connesse con il sesso che la medicina e le terapie farmacologiche devono tenere ben presenti. Vi sono potenzialità diverse nelle pratiche sportive. Vi sono limitazioni e attitudini diverse sul piano sociale. Questi non sono stereotipi di cui ci si possa liberare. Il lavoro educativo deve aiutare in questo processo di identificazione di ciò che comporta la differenza di genere, maschile o femminile, a partire dal dato biologico, tenendo conto della unità biopsichica della persona. Non ha senso parlare di scelta. Possono affacciarsi problemi in questa identificazione, che rappresenta un diritto e una esigenza della persona, possono affacciarsi difficoltà, per qualunque causa (biologica, ambientale). E allora occorrerà consigliarsi con esperti. Può anche verificarsi il caso di disforia di genere, quando una persona nel suo sentire si riconosca nel sesso diverso da quello biologico che la caratterizza. Una evenienza fortunatamente molto rara, rientrante fino a qualche tempo fa nei disturbi psichiatrici previsti dal manuale diagnostico delle malattie mentali (DSM). E' la situazione che origina la transessualità. Ma nella stragrande maggioranza, la identità di genere si riconduce alla coscienza, alla percezione di ciò che si è e dei propri ruoli nella società, identificati nel genere maschile e nel genere femminile, non a una scelta di ciò che si vuole essere. L'omosessualità resta una condizione particolare, che richiede rispetto, ma per questo non è necessario farne una categoria socio-culturale, cioè un genere. Presentare l'identità di genere come scelta da compiere durante l'età evolutiva è ingannevole e un abuso.

Fiorenzo Facchini

da sapere

La sentenza della Cassazione

Con sentenza n. 15138 del 21 maggio 2015 la I° sezione della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso contro la decisione della Corte d'appello di Bologna, confermativa della sentenza del Tribunale di Piacenza, che aveva respinto la domanda del ricorrente di rettificazione dei propri atti anagrafici da maschile a femminile per il mancato adeguamento, tramite intervento chirurgico, dei caratteri sessuali primari al genere femminile. Accogliendo il ricorso la Corte ha annullato la sentenza e ha accolto la domanda di rettificazione di sesso, ordinando le modifiche anagrafiche conseguenti.